



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2016 il giorno quindici del mese di marzo alle ore 20:31 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	TADDEI FEDERICA	Vice Sindaco
X	GOBBINI MARCO	Consigliere
X	COCCA FRANCESCA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
	NICOLINI MARCELLO	Consigliere
X	BIANCHINI PAOLO	Consigliere
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	COCCOLI PARIDE	Consigliere
X	BONZI ROBERTO	Consigliere
X	MAZZARDI ELENA	Consigliere
X	BAZZOLI CRISTINA	Consigliere
X	LONGHENA FRANCESCA	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

E' presente in aula, invitato dal Sindaco, il responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento – servizi tributari, rag. Ferrari Claudio;

UDITI gli interventi da parte del Sindaco e del consigliere sig.a Mazzardi Elena, così come riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:

- ✓ l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012, disponendone l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni dello stesso D.L. n. 201/2011;
- ✓ l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- ✓ l'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- ✓ l'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488 dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale*

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- ✓ L'articolo 2, comma 1 del D.M. Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni;
- ✓ Che in data 18 febbraio 2016 la Conferenza Stato - città ha approvato l'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni e che il relativo Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- ✓ La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità), formata da un unico articolo composto da 999 commi, ha introdotto numerose novità in materia di fiscalità locale, che hanno interessato anche l'imposta municipale propria (IMU) e che, conseguentemente, rendono indispensabile l'aggiornamento del regolamento che ne disciplina l'applicazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

PRESO ATTO delle disposizioni recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, intervenendo sull'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, hanno determinato la necessità di procedere all'adeguamento dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria e che sostanzialmente prevedono quanto segue:

1. comma 10, lettera a): elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
2. comma 10, lettera b): introduce all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 la lett. 0a) in virtù della quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

3. comma 10, lett. c): interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della n. 147/2013 (legge di stabilità 2014.) Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, completamente esentati dal 2016;
4. comma 10, lettera d): abroga l'articolo 13, comma 8-bis del D.L. n. 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
5. comma 10, lettera e): anticipa al 14 ottobre (anziché 28 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della tassa per i servizi indivisibili, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;
6. comma 13:
 - a) ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione dall' IMU viene inoltre estesa ai terreni agricoli :
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge n. 448/2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
 - b) abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015.
7. comma 15: integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

8. comma 16: sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011, dell'abitazione principale prevedendo che l'imposta municipale propria non si applica al possesso e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
9. comma 53: integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, aggiungendo il comma 6-bis, per effetto del quale *“per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento”*.

PRESO ATTO altresì che l'articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha riscritto l'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 il cui comma 1, primo periodo risulta così riformulato: *“Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

RITENUTO, alla luce delle sopravvenute disposizioni in materia di imposta municipale propria e, seppure più limitatamente, in tema di processo tributario, di dover procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento che disciplina l'imposta, al fine di adeguarne il contenuto al quadro normativo attualmente delineatosi.

VISTO:

- ✓ il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- ✓ il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ la legge 28 dicembre 2015, n. 208.

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

DATO ATTO che le modifiche apportate a suddetto regolamento sono state esaminate dalle Commissioni Statuto e Regolamenti e Bilancio-Tributi e Programmazione in seduta congiunta in data 08.03.2016; commissioni che si sono espresse favorevolmente.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile della direzione dell'Ufficio Unico Intercomunale Servizi tributari, Rag. Claudio Ferrari.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile della direzione dell'Ufficio Unico Intercomunale Servizi Finanziari, Dr. Marcello Quecchia.

CON voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* le modifiche e le integrazioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguarne il contenuto al mutato quadro normativo determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. *DI DARE ATTO E PRECISARE CHE* l'efficacia del predetto regolamento decorrerà dal 1° gennaio 2016, in virtù di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. *DI DELEGARE* il Responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale Servizi Tributari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. *DI DARE ATTO*, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, stante la necessità di provvedere, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

Nuvolento _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nuvolento 15.03.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca